



**Comune  
di  
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

---

**RIP. SERVIZI SOCIALI, CULTURA, SPORT, TURISMO**

**DETERMINAZIONE N. 1161 DEL 14-10-2024**

---

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ EX ART 74 DEL DLGS 26 03 2001  
APPROVAZIONE ELENCO N 1 BENEFICIARIE DELLO ASSEGNO - ANNO 2024 CAF  
MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

---

Firmatario	RIP. SERVIZI SOCIALI, CULTURA, SPORT, TURISMO
	DOTT. ANDREA FOTI
Nr. Reg. Generale	1161 del 14-10-2024
Nr. Reg. Emittente	233 del 14-10-2024
C.I.G.	
Nr. Reg. Albo Pretorio	
Periodo affissione	al

---

## IL DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria espletata da Andrea Ricchiuti, anche quale responsabile dell'istruttoria, rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della corruzione.

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

### **Premesso che**

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 29/03/2023 e n. 144 del 26/05/2023 è stata ridefinita la macrostruttura dell'Ente;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 27/06/2023 si è definito il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2023/2025 e il Piano Annuale delle Assunzioni- anno 2023 e si è provveduto a modificare la Deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 20/02/2023;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 193 del 25/08/2023 si è provveduto a modificare l'Allegato SUB B) del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2023/2025 e del Piano Annuale delle Assunzioni- anno 2023 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 149 del 27/06/2023;

**Preso atto** della Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 26/05/2023 attraverso cui si è disposto il rinvio del nuovo assetto organizzativo così come delineato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29.03.2023, con decorrenza dal 01.09.2023 con cui si è provveduto a ricondurre i Servizi Socio-Culturali ed Educativi –Turistico e Sportivi nell'alveo di una istituenda Ripartizione "Servizi Socio-Culturali ed Educativi –Turistico e Sportivi", diretta da una figura con qualifica Dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica dell'Ente;

### **Visto**

- il decreto n. 3 del 01/03/2024 con il quale il Sindaco ha conferito , ai sensi degli artt. 50,109 e 110, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 al Dott. Andrea Foti l'incarico di Dirigente della Ripartizione Servizi sociali ed Educativi – Cultura – Sport – Turismo sino a scadenza del mandato del Sindaco;

**Assunta**, pertanto, la legittimità ad emanare il presente provvedimento in forza dei predetti Decreti e riscontrata, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa e, in particolare, delle disposizioni di prevenzione della corruzione e delle norme previste dal codice di comportamento;

l'art. 74 del d.lgs. 26/03/2001, n. 151 disciplina l'erogazione dell'assegno di maternità (istituito dall'art. 66 della legge 23/12/1998, n. 448) in favore delle donne in possesso dei requisiti ivi stabiliti;

l'art. 74 del cit. d.lgs. n. 151/2001 dispone che il suddetto assegno sia concesso con provvedimento del Comune e venga corrisposto dall'Inps in un'unica soluzione;

l'art. 18 del Regolamento ministeriale 21/12/2000, n. 452, come modificato dal decreto 25 maggio 2001, n. 337, prevede che i Comuni assicurino alle richiedenti l'assistenza necessaria per la corretta compilazione delle domande di assegno di maternità anche avvalendosi, mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione dei centri di assistenza fiscale (CAF);

l'art. 18 del cit. Regolamento n. 452/2000 prevede, altresì, che i Comuni provvedano al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dalle interessate con possibilità, nelle ipotesi in cui riscontrino

dichiarazioni mendaci, di revocare il beneficio e recuperare, con effetto retroattivo, le somme indebitamente erogate dall'Inps;

visto che il CAF UNSIC a, con il quale il Comune ha stipulato in data 08/06/2023, ex art. 18 del citato Regolamento n. 452/2000, la convenzione protocollo n. 0030890 scadente il 31/12/2025, ha elaborato le pratiche elencate nel prospetto allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato, altresì, che, in sede di istruttoria, si è proceduto, ai sensi dell'art. 18 del citato Regolamento n. 452/2000, al controllo dei dati richiesti dalle istanti;

ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione dell'allegato prospetto riconoscendo alle persone elencate nello stesso atto l'accredito dell'assegno di maternità per l'importo ivi quantificato.

visti:

l'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001;

l'art. 18 del Regolamento ministeriale n. 452/2000 e il decreto n. 337/2001.

rilevato che il Rag. Ricchiuti Andrea attesta che l'istruttoria espletata è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

attestato che il Dirigente protempore ed il Rag. Ricchiuti Andrea, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

dato atto, altresì, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione per gli Istruttori e il Dirigente proponente, che quindi non risultano in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente atto;

ritenuto, pertanto, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

dato atto che, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né riflessi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente, non richiede parere contabile, né attestazione di copertura finanziaria, ed è immediatamente esecutivo;

#### DETERMINA

1) di approvare l'allegato prospetto predisposto a seguito di istruttoria espletata dai Servizi Sociali, concedendo l'assegno di maternità a n. 1 beneficiarie, ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, al nominativo elencato nello stesso e nella misura ivi indicata;

2) di trasmettere all'Inps l'allegato elenco per l'erogazione degli assegni alle aventi diritto ivi indicate;

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on-line, in conformità alla normativa attualmente vigente in materia di pubblicità degli atti e di trasparenza dell'azione amministrativa, dando atto che l'allegato prospetto, pur formando parte integrante e sostanziale della stessa determina, non viene pubblicato nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy;

4) la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

5) di specificare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Bari, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Bari, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

